



Direttive UFSC

n. 10.16.11.01 del 1° novembre 2016 (Stato: 1° marzo 2017)

**Registri cartacei dello stato civile
(dal 1876 al 2004)
Trascrizione nel registro dello stato civile;
Rettifica di discrepanze; Chiusura;
Salvaguardia; Allestimento di estratti.**

Registri cartacei dello stato civile

**Visto l'articolo 84 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC),
l'Ufficio federale dello stato civile emana le seguenti direttive.**

Sommario

0	Introduzione	5
1	Rilevamento retroattivo (trascrizione di persone dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile)	6
1.1	Principi	6
1.1.1	Obiettivo e scopo del rilevamento retroattivo	6
1.1.2	Avvio del rilevamento retroattivo obbligatorio e legato a una scadenza	6
1.1.3	Rilevamento retroattivo sistematico	6
1.1.4	Stato dei dati	7
1.1.5	Iscrizione immutata	7
1.1.6	Data dell'evento	7
1.1.7	Grafia del cognome	7
1.1.8	Rettifica della grafia	8
1.1.9	Cognome da nubile/celibe	8
1.1.10	Altri nomi	8
1.1.11	Attinenza comunale	9
1.1.12	Più attinenze comunali	9
1.1.13	Cittadini stranieri	9
1.1.14	Luogo dell'evento in Svizzera	9
1.1.15	Luogo dell'evento all'estero	10
1.2	Stato civile delle persone rilevate retroattivamente	10
1.2.1	Rilevamento retroattivo dell'uomo nell'attuale luogo di attinenza	10
1.2.2	Rilevamento retroattivo della donna nell'attuale luogo di attinenza	10
1.2.3	Rilevamento retroattivo della donna nel luogo di attinenza da nubile	10
1.2.4	Rilevamento retroattivo della donna nel luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio	11
1.2.5	Rilevamento retroattivo di uno straniero	11
1.2.6	Stato civile della persona	11
1.2.7	Collegamento dei coniugi	11
1.3	Dati sulla filiazione	12
1.3.1	Momento determinante	12
1.3.2	Figlio nato prima del matrimonio	12
1.3.3	Adozione completa	12
1.3.4	Adozione semplice	13
1.4	Figli della persona rilevata retroattivamente	13
1.4.1	Obbligo di rilevare retroattivamente i figli	13
1.4.2	Figli deceduti	13
1.4.3	Figli stranieri	13
1.4.4	Mandato di rilevamento retroattivo	13
1.4.5	Collegamento figlio ⇔ genitore	14
1.4.6	Collegamento figlio ⇔ suoi discendenti in precedenza rilevati retroattivamente	14
1.5	Genitori della persona rilevata retroattivamente	14
1.5.1	Obbligo di rilevare retroattivamente il padre e la madre	14
1.5.2	Genitore deceduto	14
1.5.3	Comunicazione al luogo di attinenza della madre o del padre	14

1.5.4	Collegamento con i genitori in precedenza rilevati retroattivamente	15
1.6	Procedura	15
1.6.1	Persona di riferimento	15
1.6.2	Figli della persona di riferimento rilevata retroattivamente	15
1.6.3	Persona straniera	17
1.7	Eccezioni e casi particolari	17
1.8	Annotazioni concernenti il rilevamento retroattivo	18
1.8.1	Obbligo di iscrivere le annotazioni nel registro delle famiglie	18
1.8.2	Annotazione relativa alla trascrizione	18
1.8.3	Rinvio	18
1.8.4	Correzione dell'annotazione relativa alla trascrizione	18
1.9	Collegamento dei dati	19
1.9.1	Designazione del rapporto familiare	19
1.9.2	Collegamento in occasione del rilevamento retroattivo	20
1.9.3	Collegamento successivo	20
1.10	Collaborazione al rilevamento retroattivo	20
1.10.1	Mandato di rilevamento retroattivo	20
1.10.2	Comunicazione dei dati personali rilevati	20
1.10.3	Obbligo di collaborazione	21
1.10.4	Termine di evasione	21
1.10.5	Iscrizione nel registro delle famiglie e nel registro dello stato civile	21
1.10.6	Rilevamento retroattivo del marito e dei figli	22
1.10.7	Rilevamento retroattivo dei figli nati prima del matrimonio	22
1.10.8	Donna sposata più volte	22
1.10.9	Elaborazione da parte di un altro ufficio dello stato civile	22
1.11	Rettifica di discrepanze nei registri cartacei	23
1.11.1	Situazione iniziale	23
1.11.2	Esempi di discrepanze	23
1.11.3	Diritto di essere sentiti	23
1.11.4	Mancanza d'interesse privato o pubblico	23
1.11.5	Nessuna azione di rettifica d'ufficio	23
1.11.6	Nessuna rettifica completa di registri dello stato civile chiusi	24
1.11.7	Nessuna aggiunta successiva di fogli per motivi tecnici di registrazione	24
2	Controllo finale	24
2.1	Situazione iniziale	24
2.2	Rinuncia alla stesura di direttive sul controllo finale	25
3	Salvaguardia definitiva dei registri cartacei	25
3.1	Principio	25
3.2	Forma	26
3.2.1	Microfilmatura	26
3.2.2	Salvaguardia elettronica	26
3.3	Registri cartacei	26
3.3.1	Registri delle famiglie	26
3.3.2	Registri particolari	26
3.3.3	Elenchi di persone	26
3.4	Termine	27

4	Registri cartacei dopo la trascrizione dei dati nel registro dello stato civile	27
4.1	Registri particolari	27
4.2	Registro delle famiglie	27
5	Regole generali sui registri cartacei chiusi	28
5.1	Distinzione	28
5.2	Aggiornamento delle iscrizioni e delle radiazioni	28
5.2.1	Registri particolari	28
5.2.2	Registro delle famiglie	29
5.3	Forma degli estratti	29
5.3.1	Estratti da registri cartacei che devono essere accessibili secondo l'articolo 92a OSC.	29
5.3.2	Fotocopie autenticate (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC)	30
5.3.3	Fotocopie non autenticate	30
5.3.4	Registri conservati dall'archivio di Stato cantonale	31
5.3.5	Certificato e attestazione	31
5.4	Dati bloccati	31
5.5	Rettifica di iscrizioni	31
5.6	Sostituzione dei sistemi elettronici di trattamento dei dati	31
5.6.1	Principio	31
5.6.2	Impiego dei dati registrati	32
6	Allestimento di estratti singoli da registri cartacei chiusi	32
6.1	Atto di nascita	32
6.2	Atto di morte	34
6.3	Atto di matrimonio	34
6.4	Atto di riconoscimento	34
6.5	Atto di legittimazione	35
6.6	Atto di famiglia	35
6.7	Libretto di famiglia	37
7	Entrata in vigore	38

Tabella delle modifiche

Modifiche dal 1° marzo 2017	NUOVO
Il contenuto della direttiva non è cambiato (concerne soltanto la versione tedesca e francese).	

0 Introduzione¹

Il rilevamento retroattivo sistematico (progetto SYRE) inizia nel 2003. All'epoca, l'UFSC aveva costituito un gruppo di lavoro, sciolto nel frattempo, incaricato di esaminare la possibilità di una trascrizione accelerata nel registro dello stato civile (Infostar) di tutte le persone figuranti come in vita nel registro delle famiglie e delle loro relazioni giuridiche; le soluzioni elaborate sono state poi esaminate nel quadro di formazioni.

Alla base del progetto SYRE vi era la constatazione che, per chiudere un rilevamento retroattivo esclusivamente basato sull'evento (secondo le disposizioni della OSC), ci sarebbe voluto circa un secolo². La Confederazione non ha volutamente disciplinato il rilevamento retroattivo (sistematico) accelerato a livello di ordinanza. Sebbene sotto il profilo delle risorse umane il rilevamento retroattivo basato sull'evento sia più oneroso (lo stesso registro deve essere consultato a più riprese) rispetto a quello sistematico (con una gestione del tempo efficiente e libera), numerosi Cantoni si sono limitati al rilevamento così come previsto dall'OSC.

A livello nazionale lo stato del rilevamento retroattivo non è attualmente uniforme a causa dei diversi approcci adottati dai Cantoni.

Nel 2011 l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha condotto presso i Cantoni una prima indagine sullo stato del rilevamento retroattivo dei registri delle famiglie. I Cantoni sono stati informati sulla situazione attuale e sulle tappe future con lettera del 2 luglio 2012. Il 1° gennaio 2013 sono state emanate le direttive UFSC numero 10.13.01.01 sul controllo finale e la microfilmatura che fissano il 31 dicembre 2016 come termine entro il quale i Cantoni devono aver terminato la microfilmatura una volta eseguito il controllo finale. Il rispetto di questa data presuppone che il rilevamento retroattivo e il controllo finale siano conclusi entro il 31 dicembre 2015.

Per ottenere una visione aggiornata sullo stato del rilevamento retroattivo sistematico, l'UFSC ha condotto una seconda indagine. Il 19 febbraio 2014 è stato chiesto ai Cantoni di informare l'UFSC sullo stato del rilevamento retroattivo, del controllo finale e della microfilmatura.

È emerso che il controllo finale in particolare è gestito in modo differente e che alcuni Cantoni non potranno procedere alla chiusura entro il termine fissato dalle direttive UFSC numero 10.13.01.01 del 1° gennaio 2013. Lo stesso dicasi per la realizzazione della microfilmatura. A tale riguardo si ricorda che adesso l'OSC ammette la possibilità dell'archiviazione digitale al posto della microfilmatura.

Tenendo conto di quanto precede, tutte le direttive e circolari riguardanti i registri cartacei saranno riassunte in un'unica direttiva e le disposizioni materiali adeguate alle nuove circostanze.

¹ Bericht über die Tätigkeiten des EAZW in den Jahren 2014 und 2015; Ziff. 4.3 Erhebung über die rückerfassten Familienregisterblätter in den Kantonen (*N.d.t., Rapporto sulle attività dell'UFSC del biennio 2014-2015; n. 4.3 Indagine sul rilevamento retroattivo dei registri delle famiglie nei Cantoni – testo disponibile solo in tedesco*).

² Esempio: l'ultima nascita di un cittadino svizzero, documentata nel registro cartaceo, che non ha avuto alcun evento di stato civile dalla nascita e che muore all'età di cento anni: avvio del rilevamento retroattivo basato sull'evento per documentare il decesso.

1 Rilevamento retroattivo (trascrizione di persone dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile)

1.1 Principi

1.1.1 Obiettivo e scopo del rilevamento retroattivo

La trascrizione di una persona dal registro delle famiglie, tenuto dal 1° gennaio 1929, nel registro dello stato civile (rilevamento retroattivo) costituisce il presupposto per la documentazione nel registro dello stato civile³.

1.1.2 Avvio del rilevamento retroattivo obbligatorio e legato a una scadenza

Le persone, che non sono state ancora trascritte nel registro dello stato civile, sono immediatamente rilevate sulla base di un mandato di rilevamento retroattivo se i loro dati devono essere trattati⁴ in particolare in occasione:

- della **documentazione** di un evento o di una decisione di un'autorità concernente lo stato civile;
- della **procedura preparatoria** al matrimonio, della registrazione di un'unione domestica e della ricezione di una dichiarazione;
- della richiesta e **dell'allestimento** di documenti di stato civile;
- nell'ambito dell'**obbligo di collaborazione** (cfr. n 1.10.3) in base a un mandato di rilevamento retroattivo, alla comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2) o a una domanda di controllo;
- dell'**iscrizione** della costituzione di un mandato precauzionale;
- della richiesta **di un documento d'identità** presso l'autorità preposta al rilascio del passaporto.

1.1.3 Rilevamento retroattivo sistematico

Il **rilevamento retroattivo** sistematico si fonda sul diritto cantonale, sulle direttive dell'autorità cantonale di vigilanza o sulla decisione autonoma dell'ufficio dello stato civile; il rilevamento retroattivo obbligatorio e l'obbligo di collaborazione sono prioritari.

Per centrare l'obiettivo definito al numero 1.1.1, tutte le persone indicate come in vita vanno se possibile trascritte preventivamente nel registro dello stato civile, anche se nel singolo caso non vi è un motivo immediato. Il rilevamento retroattivo sistematico permette di ottimizzare i tempi d'impiego delle risorse umane a disposizione tenendo conto del carico di lavoro soggetto a fluttuazioni stagionali. Consente inoltre di documentare un evento senza tempi di attesa (nessun mandato di rilevamento retroattivo). Il rilevamento retroattivo va inteso come un contributo all'armonizzazione dei registri⁵ nell'ambito della quale Infostar costituisce il registro principale ed è determinante per l'attribuzione del nuovo numero d'assicurato. Anche nel rilascio

³ Art. 15 cpv. 2 OSC.

⁴ Art. 93 cpv. 1 OSC.

⁵ Art. 2 cpv. 1 lett. a LArRA.

dei documenti d'identità Infostar riveste un ruolo centrale; inoltre dovrebbe assumere in futuro altre funzioni che potranno essere utilizzate in modo efficiente e sensato solamente se tutti i cittadini svizzeri viventi saranno trascritti il più velocemente possibile in Infostar.

Dunque l'obiettivo del rilevamento retroattivo sistematico è da un lato una **chiusura coordinata del rilevamento** di tutte le persone figuranti come in vita nei registri delle famiglie **nell'interesse reciproco⁶ di tutti i Cantoni, e dall'altro la garanzia di dati di alta qualità disponibili in forma elettronica nella funzione di Infostar quale registro principale.**

1.1.4 Stato dei dati

Il rilevamento retroattivo si riferisce **all'ultimo stato dei dati** di una persona comprovato nel registro delle famiglie e ai suoi **vincoli familiari allora esistenti.**

Per la prova dei **dati storici** della persona rilevata retroattivamente hanno forza probatoria le iscrizioni nel registro delle famiglie.

1.1.5 Iscrizione immutata

In linea di massima i dati vanno trascritti **senza essere modificati.** Nel contempo i dati delle persone rilevate retroattivamente vanno collegati gli uni agli altri conformemente ai rapporti familiari⁷.

L'ultimo stato dei dati nel registro delle famiglie deve corrispondere al primo stato dei dati nel registro dello stato civile, affinché non vi siano lacune nella documentazione.

Di norma gli eventi esteri non ancora notificati al momento del rilevamento retroattivo vanno documentati nel registro dello stato civile, a meno che non si tratti di un evento precedente all'ultimo evento documentato nel registro delle famiglie; in questo caso sarebbe necessaria una modifica secondo il numero 5.5.

1.1.6 Data dell'evento

Al momento del rilevamento retroattivo, la data dell'ultimo evento documentato nel registro delle famiglie concernente la persona da trascrivere va iscritta come prima data dell'evento nel sistema di documentazione.

1.1.7 Grafia del cognome

Per la grafia del **cognome** fanno stato le iscrizioni nei registri delle famiglie.

Se il cognome di una persona che possiede varie attinenze comunali figura nei rispettivi registri delle famiglie **con grafie diverse, va tenuto conto della grafia effettivamente o presumibilmente utilizzata dalla persona in questione.** La grafia determinante in questi casi è quella figurante nei documenti archiviati (comunicazioni dell'evento, corrispondenza) oppure stabilita in altro modo attendibile.

⁶ Cfr. anche nota 2.

⁷ Art. 15 cpv. 4 OSC.

Le persone sposate e i loro figli minorenni che portano lo stesso cognome sono rilevati con la stessa grafia.

Se al momento del rilevamento retroattivo la grafia considerata si discosta da quella del registro delle famiglie, in quest'ultimo registro va aggiunto per ogni interessato il rinvio: «Rilevato retroattivamente con la grafia (...)».

In caso di grafie differenti del **nome proprio**, fanno stato le iscrizioni nel registro delle nascite.

1.1.8 Rettifica della grafia

Se in base al registro delle famiglie di un altro Comune d'attinenza si constata solo dopo il rilevamento retroattivo, in occasione dell'elaborazione della comunicazione sui dati personali rilevati (cfr. n. 1.1.12) o in un'altra occasione, che solitamente è utilizzata un'altra grafia **ufficiale** del cognome, l'ufficio dello stato civile⁸ può chiedere all'autorità cantonale di vigilanza la rettifica⁹ della grafia del cognome **nel registro dello stato civile** nell'interesse dell'interessato.

È fatta salva la rettifica della grafica del cognome **su richiesta dell'interessato**¹⁰, non appena viene a conoscenza della nuova documentazione del cognome e dei nomi nel registro dello stato civile. Inoltre si devono osservare le regole riguardanti la rettifica delle discrepanze (cfr. n. 1.11).

1.1.9 Cognome da nubile/celibe

Il «cognome da nubile/celibe», riportato nel registro dello stato civile, generalmente è quello portato dalla persona prima del primo matrimonio¹¹. Questa regola si applica tanto alle donne quanto agli uomini.

È irrilevante se tale cognome figurava già al momento del rilevamento retroattivo o se è cambiato in seguito a matrimonio. Se il «cognome da nubile/celibe» è stato **modificato o rettificato ufficialmente** in seguito al primo matrimonio, per il rilevamento retroattivo è determinante la forma vincolante attuale.

Per le persone nubili/celibi al momento del rilevamento retroattivo, il campo «cognome da nubile/celibe» rimane vuoto fino al primo matrimonio o alla prima unione domestica registrata.

1.1.10 Altri nomi

Il campo «altri nomi (ufficiali)»¹² non va utilizzato al momento del rilevamento retroattivo. Poiché questa categoria non è considerata nel registro delle famiglie, non è determinante per il rilevamento retroattivo.

⁸ Art. 19a cpv. 1 OSC.

⁹ Art. 43 CC; art. 29 cpv. 1 OSC.

¹⁰ Art. 19a cpv. 2 OSC, cfr. n. 5.5.

¹¹ Art. 24 cpv. 2 OSC.

¹² Art. 8 lett. c n. 4 e art. 24 cpv. 3 OSC.

Se viene disposta una rettifica, quest'ultima deve essere riportata correttamente. In un primo momento la persona deve essere rilevata con lo stato che figura nel registro delle famiglie. Successivamente il nuovo nome deve essere trattato nella nuova transazione «persona».

1.1.11 Attinenza comunale

L'attinenza comunale¹³ di una persona è rilevata insieme al nome del luogo di attinenza¹⁴ valido al momento del rilevamento retroattivo e indicato nel sistema di documentazione.

1.1.12 Più attinenze comunali

Se la persona rilevata retroattivamente possiede varie attinenze comunali, occorre garantire che l'annotazione in merito al rilevamento retroattivo sia iscritta in ogni registro delle famiglie: iscrizione nei rispettivi registri delle famiglie del proprio circondario dello stato civile o **comunicazione dei dati personali rilevati** (modulo 0.1.2).

1.1.13 Cittadini stranieri

La cittadinanza¹⁵ di uno straniero, rilevata retroattivamente sulla base dei dati riportati nel registro delle famiglie, va iscritta con la denominazione aggiornata al momento del rilevamento retroattivo riportata nel sistema di documentazione.

In occasione del rilevamento retroattivo, si può rinunciare all'aggiornamento dei dati sulla cittadinanza. Se non è possibile comprovare la cittadinanza aggiornata¹⁶ o l'apolidia dell'interessato e se la cittadinanza storica riportata nel registro delle famiglie non può essere trascritta nel registro dello stato civile, nel corrispondente campo del sistema di documentazione occorre indicare «non chiarita».

1.1.14 Luogo dell'evento in Svizzera

In linea di massima i dati relativi al luogo dell'evento in Svizzera¹⁷ vanno trascritti senza modifiche. Fa eccezione la rettifica nel registro delle famiglie, se la denominazione del luogo non figura nel sistema di documentazione. Non si procede a una rettifica se si tratta solamente di cambiare il Cantone (p. es. Laufen BE / Laufen BL) oppure se la stessa località è scritta in modi differenti.

Se il sistema di documentazione lo prevede e se appare utile e corrispondente a un uso generale, si procede in via eccezionale a un aggiornamento. Se i dati relativi al luogo dell'evento sono trascritti con una denominazione diversa, va inserita una osservazione sotto forma di rettifica nel registro delle famiglie. Sono ammessi dati supplementari relativi al luogo dell'evento se il Comune politico in cui l'evento è avvenuto comprendeva, a tale data, più circondari dello stato civile.

¹³ Art. 22 cpv. 1 CC.

¹⁴ Art. 39 cpv. 2 n. 4 CC.

¹⁵ Art. 39 cpv. 2 n. 5 CC.

¹⁶ Art. 27 OSC.

¹⁷ Art. 26 lett. a OSC.

1.1.15 Luogo dell'evento all'estero

In linea di massima i dati dell'evento all'estero sono trascritti senza modifiche dal registro delle famiglie.

Come dato sul luogo dell'evento all'estero si riprende il nome dello Stato straniero¹⁸ o della zona geograficamente confinante di importanza internazionale¹⁹ al momento dell'evento, se la denominazione figura in Infostar. Le precisazioni indicate nel registro delle famiglie (villaggio, città, quartiere, distretto, dipartimento o provincia, ecc.) vanno rilevato nel campo «dati supplementari».

Una volta effettuata la registrazione secondo l'iscrizione nel registro delle famiglie, i dati sullo Stato estero e i dati supplementari sono aggiornati, in via eccezionale, quando il sistema di documentazione lo prevede, sembra utile e corrisponde a un uso generale oppure quando è documentata una nuova denominazione ufficiale del luogo dell'evento (cfr. processo UFSC 30.4 del 1° gen. 2008 «Aggiornamento dei dati concernenti lo stato civile in casi particolari»).

È riservata la rettifica del registro delle famiglie prima del rilevamento retroattivo.

1.2 Stato civile delle persone rilevate retroattivamente

1.2.1 Rilevamento retroattivo dell'uomo nell'attuale luogo di attinenza

L'uomo è trascritto dal foglio di famiglia che contiene l'ultimo stato dei suoi dati. Se, al momento della trascrizione, possiede più attinenze comunali, diversi uffici dello stato civile, a scelta, possono essere competenti per procedere alla trascrizione dei dati.

1.2.2 Rilevamento retroattivo della donna nell'attuale luogo di attinenza

La donna è trascritta dal foglio di famiglia che contiene l'ultimo stato dei suoi dati. Se, al momento del trasferimento, possiede **più attinenze comunali**, diversi uffici dello stato civile, a scelta, possono essere competenti per procedere alla trascrizione dei dati. Per il processo lavorativo occorre tuttavia distinguere se una donna aveva l'attinenza già da nubile oppure se l'ha acquisita con il matrimonio (cfr. n. 1.2.3 e 1.2.4).

1.2.3 Rilevamento retroattivo della donna nel luogo di attinenza da nubile

Se la donna è rilevata retroattivamente nel luogo di attinenza da nubile, occorre inviare una comunicazione al luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio (comunicazione dei dati personali rilevati, modulo 0.1.2).

La comunicazione funge da **mandato** per la trascrizione nel registro dello stato civile del **marito svizzero** e dei figli nati durante il matrimonio o dopo il suo scioglimento (cfr. n. 1.10.6).

¹⁸ Art. 26 lett. b OSC.

¹⁹ P. es. Palestina.

1.2.4 Rilevamento retroattivo della donna nel luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio

Se la donna è rilevata retroattivamente nel luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio, occorre in ogni caso inviare una comunicazione all'ufficio dello stato civile del precedente luogo di attinenza (comunicazione dei dati personali rilevanti, modulo 0.1.2). Se anche i suoi genitori sono stati rilevati retroattivamente, detta comunicazione vale come mandato affinché tale donna sia collegata con i suoi genitori.

È irrilevante se al momento del rilevamento retroattivo la donna possiede ancora l'attinenza da nubile. La comunicazione funge da **mandato** per la trascrizione nel registro dello stato civile dei **figli** nati al di fuori del matrimonio (cfr. n. 1.10.7).

Se una donna **più volte sposata** è rilevata retroattivamente nel suo ultimo luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio, occorre garantire, con la collaborazione di tutti gli uffici dello stato civile interessati (cfr. n. 1.10.8), che il suo rilevamento retroattivo sia comunicato a ogni luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio e poi persa, affinché i suoi figli siano rilevati retroattivamente in maniera esaustiva.

1.2.5 Rilevamento retroattivo di uno straniero

Se il marito, la moglie o un figlio non possiede la cittadinanza svizzera, il rilevamento retroattivo si baserà sui dati del foglio di famiglia che si riferiscono alla persona che possiede la cittadinanza svizzera.

Per il rilevamento retroattivo di un cittadino straniero divorziato da un cittadino svizzero è determinante il foglio di famiglia del suo ultimo matrimonio (per la procedura e le eccezioni si rimanda al n. 1.6.3).

1.2.6 Stato civile della persona

Se la persona non è o non è più sposata al momento del rilevamento retroattivo, va trascritto nel registro dello stato civile il suo stato civile registrato ed eventualmente anche la data dello scioglimento del matrimonio.

Se la persona è **sposata** al momento del rilevamento retroattivo, **nel medesimo processo lavorativo** occorre trascrivere nel registro dello stato civile la moglie o il marito o, se i dati non sono disponibili nello stesso registro delle famiglie, emanare una comunicazione (cfr. in particolare n. 1.2.3).

1.2.7 Collegamento dei coniugi

I dati dei coniugi al momento del rilevamento retroattivo vanno collegati tra loro in base al **rapporto familiare** risultante dal registro delle famiglie²⁰ (vincolo matrimoniale).

²⁰ Art. 15 cpv. 4 OSC; fino alla chiusura del registro delle famiglie non vi erano unioni domestiche registrate da documentare.

1.3 Dati sulla filiazione

1.3.1 Momento determinante

I dati sulla filiazione da rilevare nel registro dello stato civile si riferiscono in linea di principio al **momento dell'istituzione del rapporto di filiazione** e, contrariamente alla gestione dei registri delle famiglie, restano **invariati** in caso di matrimonio dei genitori.

Pertanto, le modifiche del cognome o del nome della madre o del padre che intervengono dopo l'istituzione del rapporto di filiazione non sono solitamente prese in considerazione al momento del rilevamento retroattivo (p. es. modifica del nome in seguito a un matrimonio tardivo dei genitori oppure modifica del nome della madre o del padre dopo l'istituzione del rapporto di filiazione).

Fanno eccezione i casi di rettifica o di adozione della madre o del padre di un figlio. In questo caso, oltre alla modifica del cognome, vanno aggiornati anche i dati sulla filiazione del figlio (cognome al momento dell'adozione).

1.3.2 Figlio nato prima del matrimonio

I dati sulla filiazione riportati nel registro delle famiglie e relativi a un figlio nato prima del matrimonio dei genitori sono stati aggiornati secondo i principi in vigore per tale registro (in deroga al principio illustrato al n. 1.3.1) come conseguenza del matrimonio dei genitori o trascritti nel registro delle famiglie in forma diversa rispetto alla comunicazione ufficiale. Ciò riguardava in particolare il cognome della madre modificato dal matrimonio. Pertanto dal foglio di famiglia, nel quale i dati aggiornati dell'interessato sono disponibili per il rilevamento retroattivo, non risulta sempre quale era il cognome della madre o del padre al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione.

I dati sulla filiazione possono essere direttamente desunti dal foglio di famiglia; pertanto si può rinunciare eccezionalmente a controllare quali cognomi portavano la madre e il padre al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione se l'accertamento pare sproporzionatamente oneroso.

1.3.3 Adozione completa

In caso di adozione completa, i rapporti di filiazione con i genitori biologici cessano e non vanno considerati in occasione del rilevamento retroattivo. È fatto salvo il rapporto di filiazione con il genitore biologico che è o è stato sposato con la persona che ha adottato il figlio.

In caso di adozione completa occorre inoltre trascrivere nel registro dello stato civile almeno **uno dei genitori** con cui mediante l'adozione è stato istituito il rapporto di filiazione, anche se la persona in questione è deceduta. L'adozione può essere visualizzata automaticamente dal sistema soltanto in questo modo (in particolare in vista di un accertamento dell'impedimento al matrimonio costituito dalla parentela).

1.3.4 Adozione semplice

In caso di adozione semplice (adozione secondo il diritto estero o secondo il diritto svizzero in vigore dopo il 31 mar. 1973), nel registro delle famiglie risultano sia i genitori biologici sia i genitori adottivi. Nella maschera «Nomi dei genitori al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione» vanno rilevati i genitori adottivi e i genitori biologici (filiazione).

I dati sulla filiazione vanno desunti direttamente dal foglio di famiglia. Si può rinunciare eccezionalmente a controllare quali cognomi portavano la madre e il padre al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione se l'accertamento pare sproporzionatamente oneroso.

1.4 Figli della persona rilevata retroattivamente

1.4.1 Obbligo di rilevare retroattivamente i figli

Se una persona è rilevata retroattivamente, vanno contemporaneamente trascritti nel registro dello stato civile anche i figli figuranti nel medesimo registro delle famiglie. Inoltre è necessario fare in modo²¹ che le figlie²² stralciate dal registro delle famiglie siano rilevate retroattivamente (cfr. n. 1.4.4).

L'obbligo di rilevamento retroattivo vale per **tutti i figli** con cui la persona ha un rapporto di filiazione al momento del rilevamento retroattivo.

1.4.2 Figli deceduti

Il rilevamento retroattivo di un figlio deceduto è obbligatorio, se un genitore è ancora vivo o se aveva discendenti; anche i discendenti viventi del figlio deceduto devono essere rilevati retroattivamente (cfr. n. 1.4.6).

Nei restanti casi viene rilevato retroattivamente un figlio deceduto se al momento del rilevamento ciò sembra opportuno (p. es. per il rilascio di un certificato di famiglia).

1.4.3 Figli stranieri

Il figlio che non possiede la cittadinanza svizzera va trascritto nel registro dello stato civile contemporaneamente al genitore rilevato retroattivamente.

1.4.4 Mandato di rilevamento retroattivo

Se il figlio dell'interessato non può essere rilevato retroattivamente perché possiede un'altra cittadinanza²³ e i suoi dati aggiornati non figurano in nessun registro delle famiglie del suo

²¹ Rilevamento retroattivo in base a un altro registro delle famiglie del proprio circondario dello stato civile o comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2).

²² Cancellazione in caso di perdita della cittadinanza in seguito a matrimonio contratto prima del 1° gen. 1988.

²³ I figli riconosciuti dopo il 31 dicembre 1977 e le figlie che si sono sposate con un cittadino svizzero prima del 1° gennaio 1988.

circondario dello stato civile, il competente ufficio dello stato civile è esortato a effettuare immediatamente il rilevamento retroattivo: comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2). **L'obbligo di collaborazione** è retto dal numero 1.10.3.

1.4.5 Collegamento figlio ⇔ genitore

L'ufficio dello stato civile competente per la trascrizione del figlio deve collegare i dati della madre e del padre riportati nel registro dello stato civile con quelli del figlio rilevato retroattivamente.

1.4.6 Collegamento figlio ⇔ suoi discendenti in precedenza rilevati retroattivamente

Se, in occasione del rilevamento retroattivo del figlio conformemente al numero 1.4.1 o 1.4.2, emerge che i suoi **discendenti** sono già stati trascritti nel registro dello stato civile, anche i dati disponibili devono essere collegati tra loro²⁴.

L'obbligo di rilevamento retroattivo si applica ai discendenti del figlio rilevato retroattivamente.

1.5 Genitori della persona rilevata retroattivamente

1.5.1 Obbligo di rilevare retroattivamente il padre e la madre

In occasione del rilevamento retroattivo di una persona, sono nel contempo trascritti nel registro dello stato civile i genitori ancora viventi.

È fatto salvo il rilevamento in casi speciali (cfr. n. 1.7) o se appare opportuno, senza che vi sia un motivo cogente (cfr. p. es. n. 1.5.2).

1.5.2 Genitore deceduto

Il **genitore** deceduto di una persona rilevata retroattivamente può essere rilevato retroattivamente in casi motivati (in particolare in vista del rilascio di un certificato sullo stato di famiglia registrato per la persona deceduta o uno dei suoi figli).

In caso di rilevamento e di collegamento delle persone decedute si applicano le istruzioni tecniche Infostar n. 2 dell'01.03.2016.

1.5.3 Comunicazione al luogo di attinenza della madre o del padre

Se il padre o la madre figura in un altro registro delle famiglie²⁵ non disponibile nel suo circondario dello stato civile, il rilevamento retroattivo del figlio va comunicato al competente ufficio dello stato civile del luogo di attinenza del padre o della madre: comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2).

²⁴ Art. 15 cpv. 4 OSC.

²⁵ Madre di un figlio riconosciuto prima del 1° gennaio 1978 o padre di un figlio riconosciuto prima del 31 dicembre 1977.

1.5.4 Collegamento con i genitori in precedenza rilevati retroattivamente

Se si constata che la madre o il padre oppure entrambi i genitori della persona rilevata retroattivamente sono stati rilevati retroattivamente in precedenza (p. es. perché ne andava documentato il decesso), i dati corrispondenti vanno immediatamente collegati tra loro. È responsabile l'ufficio dello stato civile che dispone dei dati.

1.6 Procedura

1.6.1 Persona di riferimento

Con il **richiamo dei dati nel registro dello stato civile** occorre controllare se,

- il titolare del foglio rilevato retroattivamente è collegato con tutti i figli iscritti nel foglio e con il coniuge attuale e
- anche tutti i figli di una persona di riferimento rilevata retroattivamente (padre o madre) sono stati rilevati retroattivamente; l'annotazione relativa alla trascrizione eventualmente mancante²⁶ nel caso di un figlio va aggiunta successivamente.

Le lacune nel rilevamento retroattivo vanno colmate senza indugio, i **collegamenti mancanti** vanno aggiornati, le annotazioni mancanti relative alla trascrizione vanno aggiunte e gli errori²⁷ in occasione del passaggio a un altro supporto vanno riparati. Gli uffici dello stato civile interessati sono **tenuti a collaborare immediatamente**.

1.6.2 Figli della persona di riferimento rilevata retroattivamente

a. Osservazioni generali

Un figlio **non** ancora **rilevato retroattivamente** va trascritto nel registro dello stato civile conformemente alle regole vigenti e collegato sia con il genitore (persona di riferimento rilevata retroattivamente, anche se è nel frattempo deceduta) sia con i suoi discendenti rilevati retroattivamente.

Il rilevamento retroattivo di un figlio della persona di riferimento **stralciato** dal foglio di famiglia compete al Comune di cui possiede tuttora l'attinenza, in cui è stato reintegrato nella cittadinanza o in cui figurava nel medesimo registro delle famiglie fino al decesso o alla perdita della cittadinanza svizzera.

I figli deceduti e i figli che hanno perso la cittadinanza svizzera (per matrimonio, perenzione o svincolo) devono obbligatoriamente essere rilevati retroattivamente ai fini della completezza di un **certificato sullo stato di famiglia registrato** del padre o della madre (cfr. anche n. 1.4.2).

²⁶ N. 1.8.2 e 1.8.3.

²⁷ Art. 43 CC.

b. *Figlia della persona di riferimento rilevata retroattivamente stralciata dal foglio di famiglia*

Occorre richiedere il rilevamento retroattivo della **figlia stralciata** dal foglio di famiglia della persona di riferimento, che ha perso la cittadinanza in seguito a **matrimonio con un cittadino svizzero (mandato urgente motivato)**. Se la donna si è **sposata più volte**, il mandato va trasmesso con un corrispondente rimando. L'ufficio dello stato civile responsabile del rilevamento retroattivo comunica²⁸ i dati personali rilevati (modulo 0.1.2) e provvede al rilevamento retroattivo di eventuali discendenti della donna interessata o al collegamento con discendenti già rilevati retroattivamente.

La figlia rilevata retroattivamente **come moglie di uno straniero**, la quale ha **perso la cittadinanza svizzera** mediante matrimonio, va designata secondo l'ultimo stato riportato dal registro delle famiglie con il nome da nubile [dal registro delle famiglie non risulta il nome che porta la donna dopo il matrimonio], come persona sposata con la data del matrimonio e la cittadinanza straniera del marito. Un rilevamento di queste persone indicando il loro stato civile come «sconosciuto», lo stato di vita come «sconosciuto» e la cittadinanza come «non accertata» (poiché l'acquisizione o il possesso della cittadinanza del marito ha tra l'altro rappresentato il motivo della perdita della cittadinanza svizzera) non corrisponderebbe all'ultimo stato del registro delle famiglie. È possibile rinunciare a rilevare retroattivamente il marito straniero, anche se un figlio comune nato primo del matrimonio e trascritto nel registro dello stato civile ha mantenuto la cittadinanza svizzera.

La **figlia deceduta**, anche se non ha discendenti ed è deceduta quale cittadina di un altro Comune di attinenza, deve obbligatoriamente essere trascritta nel registro dello stato civile e collegata con il genitore rilevato retroattivamente²⁹. La corrispondente comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2) va emanata dall'ufficio dello stato civile competente per il rilevamento.

c. *Figlio della persona di riferimento rilevata retroattivamente svincolato dalla cittadinanza svizzera*

Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera presuppone che l'interessato acquisti una cittadinanza straniera. Siccome quest'ultima non risulta dal registro delle famiglie, in occasione del rilevamento retroattivo è designata come «non accertata».

d. *Figlio della persona di riferimento rilevata retroattivamente privato della cittadinanza svizzera per perenzione*

La perenzione³⁰ presuppone che l'interessato possieda una cittadinanza straniera. Siccome quest'ultima non risulta dal registro delle famiglie, in occasione del rilevamento retroattivo è designata come «non accertata».

²⁸ N. 1.2.4.

²⁹ N. 1.4.2.

³⁰ Art. 10 cpv. 1 LCit.

1.6.3 Persona straniera

Con il **richiamo dei dati nel registro dello stato civile** occorre in ogni caso controllare se uno straniero figurante nel registro delle famiglie quale **precedente marito** di una cittadina svizzera o quale **padre di un figlio** di una cittadina svizzera, è stato rilevato retroattivamente o rilevato da un altro ufficio dello stato civile (p. es. in seguito a matrimonio con un'altra cittadina svizzera, a registrazione di un'unione domestica o a naturalizzazione in un altro Comune). Lo stesso vale per analogia anche per una straniera precedentemente coniugata con un cittadino svizzero. Se del caso, occorre inserire il rimando nel registro delle famiglie e verificare nel registro dello stato civile il collegamento con i discendenti.

È possibile rinunciare al rilevamento retroattivo di uno straniero figurante nel registro delle famiglie che non ha vincoli familiari con un cittadino svizzero già rilevato retroattivamente (cfr. tuttavia n. 1.2.5).

1.7 Eccezioni e casi particolari

Non sottostanno al **rilevamento retroattivo sistematico e obbligatorio** i casi seguenti:

- la persona indicata come in vita che al momento del rilevamento retroattivo ha superato i cento anni di età;
- la moglie di uno straniero che mediante matrimonio ha perso la cittadinanza svizzera, se entrambi i suoi genitori non figurano nel registro dello stato civile (cfr. comunque il n. 1.3.2);
- la persona svincolata dalla cittadinanza svizzera i cui genitori (nessuno dei due) non figurano nel registro dello stato civile (cfr. comunque il n. 1.3.2);
- la persona che al compimento dei 23 anni ha perso la cittadinanza svizzera per perenzione, se i suoi genitori non figurano nel registro dello stato civile (cfr. comunque il n. 1.3.2);
- la persona deceduta i cui genitori (nessuno dei due) non figurano nel registro dello stato civile (cfr. comunque il n. 1.3.2);
- il decesso notificato dall'estero a posteriori è avvenuto prima dell'introduzione di Infostar può essere iscritto in via eccezionale, su decisione dell'autorità di vigilanza, direttamente nel registro delle famiglie in base all'atto di morte estero.

È fatto salvo il rilevamento retroattivo basato sull'evento, se in un secondo tempo sono notificati eventi per i casi sopraccitati. In casi motivati, in particolare quando occorre documentare retroattivamente soltanto il decesso avvenuto all'estero prima dell'introduzione di Infostar, si può rinunciare al rilevamento retroattivo e documentare **eccezionalmente** il corrispondente evento soltanto nel registro delle famiglie.

1.8 Annotazioni concernenti il rilevamento retroattivo

1.8.1 Obbligo di iscrivere le annotazioni nel registro delle famiglie

In occasione del rilevamento retroattivo o in base alla comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2) occorre **in ogni caso** iscrivere nel registro delle famiglie **l'annotazione relativa alla trascrizione** (cfr. n. 1.8.2) nonché **i rinvii** al rilevamento retroattivo (cfr. n. 1.8.3). **L'annotazione relativa alla trascrizione** rappresenta il punto di contatto tra il registro delle famiglie e il registro dello stato civile (passaggio a un altro supporto). Il rinvio serve al collegamento obbligatorio con i genitori e i discendenti.

L'obbligo di iscrizione concerne tutti i registri delle famiglie disponibili nel proprio circondario dello stato civile. L'ufficio dello stato civile decide in merito alle comunicazioni interne in base a misure organizzative.

Se un evento di uno straniero indicato nel registro delle famiglie è documentato mediante **rilevamento al posto del rilevamento retroattivo**, occorre perlomeno inserire il rimando nel registro delle famiglie (n. star tra parentesi).

1.8.2 Annotazione relativa alla trascrizione

L'«annotazione relativa alla trascrizione» consiste nel cosiddetto «numero star» e nella data di trascrizione (GG.MM.AAAA). Va iscritta nel registro delle famiglie nella rubrica «Modifiche di stato, cognome e cittadinanza» della persona rilevata retroattivamente.

In caso di rilevamento retroattivo sistematico, la data dell'annotazione relativa alla trascrizione va fissata un giorno prima della data dell'evento da documentare (regola: $x - 1$).

In caso di rilevamento retroattivo sistematico l'annotazione relativa alla trascrizione corrisponde al giorno lavorativo.

1.8.3 Rinvio

Se la persona non è stata trascritta direttamente dal foglio di famiglia del padre o della madre nel registro dello stato civile, si deve indicare, su ciascun foglio precedente (foglio dei genitori), in corrispondenza della persona interessata tra parentesi nella parte sinistra del testo, il numero star senza data, come **rinvio** all'avvenuto rilevamento retroattivo nel registro dello stato civile. Il rinvio funge da **base per il collegamento** (filiazione) dei dati personali da un lato del padre e della madre ↔ figlio e dall'altro figlio ↔ madre e padre.

1.8.4 Correzione dell'annotazione relativa alla trascrizione

Di norma gli eventi di stato civile esteri notificati successivamente devono essere documentati nel registro dello stato civile, se la data dell'evento di stato civile è successiva all'ultima iscrizione nel registro delle famiglie, ma è precedente alla data di trascrizione iscritta in occasione del rilevamento retroattivo.

In questo caso la data dell'annotazione relativa alla trascrizione (cfr. n. 1.8.2) va corretta nel registro delle famiglie. Va fissata a prima dell'evento di stato civile estero da documentare secondo la regola x – 1 (cfr. n. 1.8.2).

Si può derogare a questa regola se l'evento notificato non è quello più recente riportato nel registro delle famiglie e se è necessaria una rettifica (n. 5.5).

1.9 Collegamento dei dati

1.9.1 Designazione del rapporto familiare

Per collegare i dati del figlio con quelli della madre (e designare il rapporto di filiazione) sono disponibili i seguenti tipi di vincolo:

- nascita;
- adozione completa;
- adozione semplice;
- sentenza di accertamento: accertamento della maternità mediante sentenza giudiziaria;
- senza ulteriore specificazione: tipo di istituzione del rapporto di filiazione ignoto.

L'istituzione del rapporto di filiazione mediante riconoscimento della maternità secondo il diritto estero non risulta dal registro delle famiglie e pertanto non è considerata per la designazione del tipo di vincolo.

Per collegare i dati del figlio con quelli del padre sono disponibili i seguenti tipi di vincolo:

- presunzione della paternità;
- riconoscimento: presso l'ufficio dello stato civile, il tribunale o tramite testamento;
- sentenza di accertamento: attribuzione o legittimazione del figlio (fino al 31 dicembre 1977) e accertamento della paternità (dal 1° gennaio 1978);
- adozione completa;
- adozione semplice;
- senza ulteriore specificazione: tipo di istituzione del vincolo di filiazione ignoto.

Se al momento del rilevamento retroattivo sussiste un matrimonio, i dati dei coniugi sono collegati tra loro indicando come tipo di vincolo «vincolo matrimoniale». Nel registro delle famiglie non sono state documentate le unioni domestiche registrate. Le unioni domestiche registrate all'estero notificate successivamente sono documentate a posteriori direttamente nel registro dello stato civile dopo il rilevamento retroattivo delle persone interessate (cfr. anche n. 1.8.4).

1.9.2 Collegamento in occasione del rilevamento retroattivo

In occasione di tale processo lavorativo, l'ufficio dello stato civile responsabile del rilevamento retroattivo collega tutte le **persone rilevate retroattivamente contemporaneamente** in base ai rapporti familiari risultanti dal registro delle famiglie³¹.

1.9.3 Collegamento successivo

Se, in occasione del rilevamento retroattivo o in un'altra occasione, un ufficio dello stato civile constata che nel registro dello stato civile manca il collegamento sebbene sia comprovata l'esistenza di un rapporto familiare, gli **svizzeri** e gli **stranieri** interessati vanno immediatamente collegati tra loro.

Vanno inoltre osservate le direttive n. 10.06.09.01 del 1° settembre 2006 concernenti la rettifica dei dati, numeri 4.1 e 4.3 nonché 7.1 e 7.3.

In caso di rilevamento e di collegamento delle persone decedute si applicano le istruzioni tecniche Infostar n. 2 del 1° marzo 2016.

1.10 Collaborazione al rilevamento retroattivo

1.10.1 Mandato di rilevamento retroattivo

Di norma il **mandato di rilevamento retroattivo** legato a una scadenza per una determinata persona dà avvio ai processi seguenti:

- rilevamento retroattivo dell'interessato;
- rilevamento retroattivo della moglie o del marito dell'interessato;
- rilevamento retroattivo dei figli o nuova comunicazione dei dati personali rilevati se i dati aggiornati di un figlio non sono disponibili in nessun registro delle famiglie del circondario dello stato civile (eccezione n. 1.4.2);
- rilevamento retroattivo dei genitori viventi;
- collegamento dell'interessato con i familiari già rilevati retroattivamente in precedenza (padre, madre, figli).

1.10.2 Comunicazione dei dati personali rilevati

Una comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2) dà avvio ai lavori seguenti:

- iscrizione delle annotazioni nel registro delle famiglie (annotazione relativa alla trascrizione, rinvii);
- integrazione dei dati nel registro dello stato civile in merito all'acquisizione dell'attinenza comunale, se risulta dal registro delle famiglie (motivo dell'acquisizione e fonte dei dati);

³¹ Art. 15 cpv. 4 OSC.

- rilevamento retroattivo del marito svizzero, se la moglie è stata rilevata retroattivamente nel luogo di attinenza già da nubile;
- rilevamento retroattivo dei figli della donna interessata nel luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio;
- rilevamento retroattivo dei figli della donna interessata nel luogo di attinenza da nubile;
- rilevamento retroattivo dei genitori viventi dell'interessato;
- una volta eseguito il lavoro, inoltre della comunicazione dei dati personali rilevati, se la donna interessata ha perso l'attinenza acquisita tramite matrimonio a seguito dello scioglimento di quest'ultimo.

1.10.3 Obbligo di collaborazione

In relazione al **mandato di rilevamento retroattivo** (cfr. n. 1.10.1), alla **comunicazione dei dati personali rilevati** (cfr. n. 1.10.2) nonché in occasione di una **domanda di controllo** relativa allo stato del rilevamento retroattivo dei figli della persona interessata, l'ufficio dello stato civile che detiene i dati su:

- l'interessato;
- la moglie o il marito dell'interessato;
- i figli dell'interessato purché i loro dati aggiornati siano disponibili in un registro delle famiglie del loro circondario dello stato civile (per la procedura, cfr. n. 1.10.1), se il rilevamento retroattivo è richiesto in vista del rilascio di un certificato sullo stato di famiglia registrato (mandato di rilevamento retroattivo, comunicazione dei dati personali rilevati o domanda di controllo);
- i genitori viventi dell'interessato purché i loro dati attuali siano disponibili in un registro delle famiglie del loro circondario dello stato civile

è tenuto a collaborare.

1.10.4 Termine di evasione

Il **mandato di rilevamento retroattivo** conformemente al numero 1.10.1 va evaso entro la fine del giorno lavorativo seguente.

1.10.5 Iscrizione nel registro delle famiglie e nel registro dello stato civile

Nel **registro delle famiglie** vanno iscritti i rinvii e l'annotazione relativa alla trascrizione (n. 1.8.2 e 1.8.3).

Nel registro dello stato civile va aggiornato il motivo dell'acquisizione e la fonte dei dati per quanto riguarda l'attinenza comunale di una persona rilevata retroattivamente (cfr. n. 1.1.12).

1.10.6 Rilevamento retroattivo del marito e dei figli

Se la donna tuttora sposata è stata rilevata retroattivamente nel luogo di attinenza da nubile, occorre rilevare retroattivamente il **marito** e, conformemente al numero 1.10.3, i **figli** della donna nati durante il matrimonio e dopo lo scioglimento del matrimonio.

Se si constata che il figlio è **già stato rilevato retroattivamente**, i suoi dati devono essere collegati con quelli della madre (cfr. n. 1.9.3).

1.10.7 Rilevamento retroattivo dei figli nati prima del matrimonio

Se la donna è stata rilevata retroattivamente nel luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio, in occasione dell'iscrizione dei rinvii (cfr. n. 1.8.3) occorre in ogni caso **esaminare** se è necessario trascrivere nel registro dello stato civile un figlio nato prima del matrimonio conformemente al numero 1.10.3.

Se si constata che un figlio è **già stato rilevato retroattivamente**, i suoi dati devono essere collegati con quelli della madre (cfr. n. 1.9.3).

1.10.8 Donna sposata più volte

Se una donna sposata più volte è stata rilevata retroattivamente nell'ultimo luogo di attinenza acquisita tramite matrimonio (n. 1.2.4), la comunicazione dei dati personali rilevati (modulo 0.1.2) va sempre trasmessa immediatamente dopo l'elaborazione conformemente al numero 1.10.3:

- al luogo di attinenza della donna da nubile,
- a tutti i precedenti luoghi di attinenza che la donna ha acquisito tramite il matrimonio e poi perso.

La comunicazione trasmessa deve contenere il **mandato di rilevamento retroattivo** dei figli nati prima del primo matrimonio o dopo lo scioglimento di un matrimonio nonché durante un matrimonio.

1.10.9 Elaborazione da parte di un altro ufficio dello stato civile

L'ufficio dello stato civile, che riceve una comunicazione con i dati personali rilevati (cfr. n. 1.10.8), deve iscrivere nel registro delle famiglie il rinvio conformemente al numero 1.8.3 e verificare se la donna ha un figlio che va trascritto nel registro dello stato civile conformemente al numero 1.4.2.

Se si constata che il figlio è **già stato rilevato retroattivamente**, i suoi dati devono essere collegati con quelli della madre (cfr. n. 1.9.3).

1.11 Rettifica di discrepanze nei registri cartacei

1.11.1 Situazione iniziale

In occasione della trascrizione dei dati sullo stato civile e dei rapporti familiari di una persona dal registro delle famiglie al registro dello stato civile³² si constatano regolarmente varie discrepanze. L'obbligo di rettificare i registri degli eventi e i registri delle famiglie **in occasione del rilevamento retroattivo** può dar luogo a divergenze di vedute tra i vari uffici dello stato civile e tra i Cantoni (autorità di vigilanza).

1.11.2 Esempi di discrepanze

Errori di trascrizione da registro a registro o dalle comunicazioni di stato civile, giustificativi interni di iscrizioni redatti in modo impreciso e anche negligenze sono alla base di discrepanze nei nomi e nelle indicazioni relative alla filiazione o all'attinenza di una persona. Esempi: traduzione non autorizzata o omissione di nomi; modifica non conforme della loro ortografia, della loro sequenza e loro impiego in diverse forme (forma per esteso, forma abbreviata, vezzeggiativo); discrepanze nell'ortografia dei cognomi; indicazioni imprecise sulla filiazione di una persona o indicazioni sbagliate sul domicilio e il luogo di soggiorno; scarsa chiarezza giuridica sul possesso di un'attinenza comunale; indicazioni non chiare circa i luoghi degli eventi.

1.11.3 Diritto di essere sentiti

Se l'interessato ha ritirato in buona fede dei documenti lacunosi e li ha utilizzati nei rapporti con le autorità, non si può procedere a una rettifica delle iscrizioni non contestate senza aver concesso agli interessati il diritto di essere ascoltati³³.

1.11.4 Mancanza d'interesse privato o pubblico

L'eliminazione di discrepanze può comportare un considerevole dispendio amministrativo che può rivelarsi sproporzionato rispetto alla sua **utilità**. Pertanto una tale procedura presuppone un interesse privato o pubblico. Un perfezionamento retroattivo della tenuta dei registri non rientra nell'obbligo di rettifica di cui all'articolo 43 del Codice civile (CC). I dati di una persona deceduta sono rettificati eccezionalmente soltanto in casi ben circostanziati.

1.11.5 Nessuna azione di rettifica d'ufficio

Il passaggio al sistema informatizzato di per sé **non rappresenta né l'occasione né la condizione** per eseguire una rettifica completa e d'ufficio dei registri. Pertanto, la decisione di rettificare le discrepanze in collaborazione con altri uffici dello stato civile, deve essere presa prima o dopo la trascrizione dei dati. L'occasione è costituita in particolare dalla richiesta di rettifica da parte dell'interessato.

³² Art. 93 cpv. 1 OSC; rilevamento retroattivo conformemente al n. 1.

³³ Art. 19a cpv. 3 OSC; DTF 83 I 27 consid. 3.

1.11.6 Nessuna rettifica completa di registri dello stato civile chiusi

Si può rinunciare alla rettifica dei registri degli eventi e a nuove comunicazioni ufficiali come base per la rettifica dei registri delle famiglie, se manca un interesse pubblico o privato (p. es. nessuna rettifica del registro dei matrimoni se un matrimonio è stato sciolto).

1.11.7 Nessuna aggiunta successiva di fogli per motivi tecnici di registrazione

Si deve rinunciare per motivi formali all'aggiunta successiva di singoli fogli o serie di fogli nei registri delle famiglie chiusi (p. es. per garantire, in caso di cittadinanza multipla, una tenuta uniforme dei registri delle famiglie secondo il vecchio diritto per ciascun Comune di origine). Nel periodo di introduzione del registro delle famiglie non è sempre stato predisposto un foglio vero e proprio per madri single e donne separate e spesso questo modo di gestire il registro non è stato contestato.

Si può inserire **un'osservazione esplicativa** se può servire a comprendere meglio le situazioni eccezionali della tecnica di registrazione. È fatto salvo l'aggiornamento dei fogli esistenti secondo le disposizioni transitorie in vigore.

2 Controllo finale

2.1 Situazione iniziale

Il controllo finale (verifica del registro delle famiglie di ogni Comune di attinenza tenuto dal 1° gennaio 1929 fino alla chiusura) era previsto sia dalla direttiva 10.11.01.04, numero 9.2 che dalla direttiva 10.13.01.01.

Il controllo finale dovrebbe almeno garantire che le persone figuranti come in vita nel registro delle famiglie sono state correttamente trascritte nel registro dello stato civile e che i dati sono stati collegati tra loro correttamente e conformemente ai rapporti familiari.

In questo modo i registri cartacei dovrebbero essere chiusi e assicurati in via definitiva³⁴ e non dovrebbero più essere consultati visto la comprovata completezza ed esattezza del registro dello stato civile (all'insegna del motto: **completezza di un certificato sullo stato di famiglia registrato**; responsabilità [art. 46 cpv. 1 CC]).

Il rilevamento retroattivo sistematico, il controllo finale e la salvaguardia definitiva non sono effettuati in modo uniforme in tutta la Svizzera sia per la tempistica che per i contenuti. Alcuni Cantoni per esempio hanno già eseguito il controllo finale mentre altri ne stanno ancora valutando la fattibilità. Visto che il rilevamento retroattivo e il controllo finale non sono allo stesso stadio su scala nazionale, è necessario procedere a richieste sistematiche di chiarimento e verifica, il che corrisponde già alla prassi degli uffici di stato civile. Domande di chiarimento e di verifica si registrano anche presso i Cantoni che hanno già eseguito il controllo finale.

³⁴ Art. 92c cpv. 1 OSC.

Pertanto si può già prevedere che il registro delle famiglie verrà comunque consultato per eventuali domande di verifica anche dopo il controllo finale.

2.2 Rinuncia alla stesura di direttive sul controllo finale

Il controllo finale pertanto non centra il suo obiettivo originario (trascrizione completa, collegamenti completi e corretti) e non può neppure essere realizzato entro il termine stabilito. Una proroga di tale termine non farebbe che mantenere le discrepanze, già menzionate, tra i Cantoni.

Tuttavia è nell'interesse delle autorità di vigilanza e di quelle responsabili dei registri concludere il rilevamento retroattivo nel modo più veloce, completo e corretto. I criteri per il rilevamento sono chiaramente definiti (n. 1). I principi (rilevamento **nel registro dello stato civile** di tutte le persone figuranti come in vita nei registri delle famiglie) e **gli obiettivi (rilevamento completo e corretto di tutti i dati e in particolare dei rapporti famigliari) sono noti**. I Cantoni sono tenuti a garantire che i documenti rilasciati siano completi e corretti; pertanto è possibile rinunciare a elaborare delle istruzioni e a fissare un termine per il controllo finale.

L'UFSC rinuncia pertanto a elaborare delle direttive sul controllo finale.

Il Cantone incaricato dell'esecuzione è responsabile di un rilevamento retroattivo incompleto o scorretto che potrebbe essere rettificato nel quadro di un controllo finale completo e globale. La rinuncia a una direttiva federale vincolante non solleva i Cantoni dall'obbligo di tenere il registro dello stato civile in modo corretto e completo e di rilasciare estratti corretti e completi.

Di conseguenza si raccomanda, di procedere sistematicamente a domande di chiarimento e di verifica nel quadro della divulgazione di rapporti famigliari, prima di rilasciare un documento. In questo modo il controllo diventa parte integrante dell'attività quotidiana ed è meglio compatibile con i compiti quotidiani. Viceversa non è prevedibile quando sarà possibile rinunciare definitivamente alla consultazione dei registri delle famiglie.

Nel contempo è consigliabile annotare le domande di controllo relativa alle persone decedute, affinché non si ripetano più.

3 Salvaguardia definitiva dei registri cartacei

3.1 Principio

La **salvaguardia definitiva** dei registri delle famiglie o la loro messa in sicurezza attraverso tecniche di archiviazione digitale è obbligatoria. Gli uffici dello stato civile devono aver terminato il loro lavoro di rilevamento prima di mettere in sicurezza o microfilmare i registri delle famiglie. Come accennato, spetta ai Cantoni garantire un rilevamento retroattivo completo.

3.2 Forma

3.2.1 Microfilmatura

Come finora, i Cantoni possono decidere se utilizzare pellicole di 35 o 16 mm. Deve essere garantito l'allestimento di **copie d'uso leggibili**. Occorre pertanto provvedere a un'esecuzione accurata e di buona qualità.

I Cantoni hanno la possibilità, in occasione della microfilmatura o in precedenza³⁵, di produrre **supporti elettronici**³⁶ di dati e di metterli a disposizione degli uffici dello stato civile, al posto dei registri originali, per la divulgazione dei dati personali.

3.2.2 Salvaguardia elettronica

D'ora innanzi i Cantoni possono salvaguardare i dati non solo su microfilm ma anche su copie digitali, nella misura in cui il servizio cantonale competente, d'intesa con l'archivio cantonale, ne garantisca la leggibilità a lungo termine registrandoli tempestivamente su nuovi supporti in occasione dei cambiamenti di tecnologia. Possono peraltro concludere con l'Archivio federale (AFS) un mandato di prestazione per un archivio digitale a lungo termine, rimanendo proprietari dei registri cartacei informatizzati e restando i soli ad avervi accesso.

3.3 Registri cartacei

3.3.1 Registri delle famiglie

La responsabilità della **salvaguardia delle modifiche** da apportare successivamente al registro delle famiglie **spetta ai Cantoni**.

3.3.2 Registri particolari

La salvaguardia dei registri particolari di un circondario dello stato civile non è prescritta dalla Confederazione.

Nell'interesse di una salvaguardia il più completa possibile delle iscrizioni nei registri dello stato civile, l'8 gennaio 1965 è stato raccomandato di salvaguardare anche i registri particolari periodicamente in modo definitivo. Non è previsto un termine per la salvaguardia o la microfilmatura dei registri particolari chiusi non oltre il 31 dicembre 2004.

3.3.3 Elenchi di persone

Gli elenchi di persone³⁷ sono parte integrante dei registri cartacei dello stato civile.

³⁵ Art. 92a cpv. 3 OSC.

³⁶ Art. 92a cpv. 2 OSC.

³⁷ Art. 35 vOSC; RU 1987 385.

La salvaguardia degli elenchi di persone relativi ai singoli volumi o alle serie di fogli dei registri delle famiglie è **obbligatoria**. Gli **elenchi di persone** tenuti elettronicamente vanno stampati su carta³⁸.

Gli elenchi elettronici di persone relativi ai registri particolari vanno sempre stampati su carta e conservati se non sono stati integrati su carta nei singoli volumi dei registri conformemente alle direttive.

3.4 Termine

I registri cartacei devono essere definitivamente messi in sicurezza entro il 31 dicembre 2010 (art. 92c cpv. 1 OSC).

4 Registri cartacei dopo la trascrizione dei dati nel registro dello stato civile

4.1 Registri particolari

Il registro delle nascite tenuto sotto forma cartacea in ogni circondario dello stato civile, il registro delle morti, il registro dei matrimoni e il registro dei riconoscimenti (registri rilegati o fogli separati; i cosiddetti registri particolari) sono stati chiusi con la documentazione dell'evento in Infostar³⁹.

Il **registro di legittimazione** è stato chiuso il 31 dicembre 1977 sulla base di una modifica del CC (equiparazione giuridica tra figli naturali e figli legittimi).

I cosiddetti **registri B**, chiusi il 31 dicembre 1929, erano gestiti dall'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza e informavano sulle nascite, i decessi e i matrimoni avvenuti in un altro comune dove sono stati registrati (documentazione supplementare).

4.2 Registro delle famiglie

Per una persona trascritta nel registro dello stato civile⁴⁰ non sarà aperto alcun foglio nel registro delle famiglie né saranno documentati nuovi eventi (cfr. n. 5.5 per eventuali eccezioni).

In calce all'ultimo foglio nel registro delle famiglie va riportata l'osservazione seguente:

Il foglio aperto al n. ... è l'ultimo di questo registro delle famiglie. I dati sullo stato civile e le relazioni familiari delle persone stralciate da questo registro continueranno ad essere iscritti nel sistema di documentazione Infostar.

³⁸ Art. 177m vOSC; RU 1988 2030.

³⁹ Art. 92 cpv. 2 lett. a OSC del 28 apr. 2004, RU 2004 2944, abrogato.

⁴⁰ Cfr. n. 1 segg.

Se il registro delle famiglie era tenuto su fogli sciolti (A 3) e composto da classificatori speciali o schedari (A 4), l'osservazione verrà conservata su un foglio speciale come parte integrante del registro.

L'osservazione verrà datata e firmata dalla persona competente dell'ufficio dello stato civile che ha ricevuto in custodia il registro delle famiglie.

5 Regole generali sui registri cartacei chiusi

5.1 Distinzione

Nel caso dei registri cartacei, l'OSC distingue tra quelli accessibili per i periodi indicati nell'articolo 92a OSC e quelli più vecchi ma conservati presso l'ufficio dello stato civile (art. 6a cpv. 3 OSC).

L'attuale registro delle famiglie, tenuto secondo le disposizioni della Confederazione, è stato introdotto il 1° gennaio 1929. Allora i Comuni potevano affidare agli uffici dello stato civile i registri, poi sostituiti dal registro delle famiglie⁴¹, tenuti fino al quel momento secondo il diritto cantonale e continuare a gestirli come registro federale delle famiglie⁴².

Pertanto non sono considerati archivi i registri collettivi che, legalmente⁴³ e/o attraverso la tenuta fattuale, sono parte integrante del registro delle famiglie. Essi sono equiparati al registro delle famiglie in particolare per quanto riguarda la divulgazione (art. 59 e 60 OSC), la forma della divulgazione (art. 47 OSC) e l'aggiornamento (art. 98 OSC), con riserva per il diritto cantonale.

Inoltre alcuni Cantoni consegnano agli archivi di Stato cantonali i registri cartacei una volta scaduti i termini di cui all'articolo 92a OSC.

Ai registri consegnati all'archivio di Stato si applica il diritto cantonale. Per gli altri registri valgono l'OSC e le disposizioni esecutive riportate di seguito.

5.2 Aggiornamento delle iscrizioni e delle radiazioni

5.2.1 Registri particolari

Nei registri particolari chiusi devono essere iscritte le **annotazioni a margine** di cui all'articolo 92a OSC in combinato disposto con l'articolo 98 OSC. Inoltre, in caso di adozione, si deve aggiungere nel registro delle nascite un **frontespizio** per il bambino adottato.

⁴¹ Registri collettivi cantonali: p. es. il *Burgerrodel* (N.d.t. registro del patriziato)

⁴² Toni SIEGENTHALER, *Das Personenstandsregister, Beurkundung, Verwaltung und Bekanntgabe der Personenstandsdaten*, Berna 2013, n. 13, pag. 5.

⁴³ P. es. art. 17 cpv. 2 della *Verordnung über das Zivilstandswesen* del Cantone di Berna (ZV; BSG 212.121)

Gli esempi dei manuali sulla tenuta dei registri cartacei degli eventi (cfr. anche le disposizioni dell'ordinanza del 1° gennaio 1953 sullo stato civile abrogata [art. 50⁴⁴, 51⁴⁵, 52⁴⁶, 73, 73d⁴⁷, 85, 188h⁴⁸ e 188m⁴⁹ vOSC]) sono applicabili per analogia. Viceversa la collaborazione dell'autorità cantonale di vigilanza non è necessaria.

5.2.2 Registro delle famiglie

Per l'annotazione relativa alla trascrizione, si rimanda ai numeri 1.8.1 e 1.8.2.

I dati necessari per l'annotazione relativa alla trascrizione o per il rinvio devono essere trasmessi agli altri luoghi di attinenza con la comunicazione dei dati personali. Anche gli uffici dello stato civile competenti degli altri luoghi di attinenza devono immediatamente inserire le corrispondenti annotazioni relative alla trascrizione o i rimandi.

Al momento di documentare gli eventi di seguito elencati nel registro dello stato civile, si procede nel contempo allo stralcio delle iscrizioni corrispondenti e alle radiazioni dei fogli correlati nel registro delle famiglie:

- il figlio sul foglio del padre, se è sciolto il rapporto di filiazione;
- il figlio sul foglio della madre biologica o del padre biologico, se il rapporto di filiazione è sciolto in seguito ad adozione completa;
- il foglio di famiglia aperto in occasione della naturalizzazione di uno straniero, se la naturalizzazione è dichiarata nulla.

Inoltre è necessario ripristinare lo stato precedente del registro, dopo aver cancellato le iscrizioni inattuali e averne motivato lo stralcio.

Le disposizioni pertinenti dell'ordinanza del 1° gennaio 1953 sullo stato civile abrogata (art. 117 cpv. 2 n. 10, 12, e 14 vOSC) come anche gli esempi dei manuali sulla tenuta del registro delle famiglie⁵⁰ si applicano per analogia alle radiazioni di testi e fogli. Viceversa la collaborazione dell'autorità cantonale di vigilanza non è necessaria.

5.3 Forma degli estratti

5.3.1 Estratti da registri cartacei che devono essere accessibili secondo l'articolo 92a OSC.

Gli estratti dai registri delle nascite, delle morti e dei matrimoni sono allestiti conformemente al modello degli atti della Sezione svizzera della Commissione internazionale dello stato civile. Per gli estratti dal registro delle famiglie si deve utilizzare il modulo 61.

⁴⁴ RU 1999 3028.

⁴⁵ RU 1999 3028.

⁴⁶ RU 2001 3068.

⁴⁷ RU 1972 2830.

⁴⁸ RU 1994 1384.

⁴⁹ RU 2001 3068.

⁵⁰ In particolare l'edizione 1977, seconda parte, ed edizione 1987, esempi B.

I moduli devono essere disponibili, nella versione aggiornata, su un supporto elettronico esterno (per l'utilizzo al computer) o stampati (per la compilazione con macchina da scrivere).

5.3.2 Fotocopie autenticate (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC)

Si possono fare fotocopie soltanto di iscrizioni ben leggibili.

I dati dell'iscrizione dei registri che non devono comparire sull'estratto vanno coperti. In particolare rientrano in tale categoria l'indicazione della professione e le designazioni «nato durante il matrimonio» o «nato fuori dal matrimonio». Allo stesso modo, vanno coperte le iscrizioni e il testo prestampato del registro che non devono apparire sull'estratto come per esempio il titolo del registro («Registro delle nascite» ecc.), i nomi riportati nel titolo marginale, annotazioni marginali fatte in virtù di prescrizioni cantonali (come rinvii al registro delle famiglie, il numero della tomba, ecc.) e quanto riportato in calce all'iscrizione («Iscritto il ... su dichiarazione di ...»).

Viceversa, il numero della pagina e quello dell'iscrizione non vanno coperti in quanto fanno parte dei dati che devono figurare sull'estratto fotocopiato come anche lo stemma e la designazione del Cantone, la conferma della correttezza, la data del rilascio e il numero del volume.

La fotocopia deve avere un titolo come per esempio «atto di nascita, estratto fotocopiato del registro delle nascite del circondario dello stato civile...».

La conferma della correttezza figurerà sul recto e non sul verso della fotocopia e riporterà la dicitura:

«La fotocopia corrisponde all'originale
L'ufficiale dello stato civile:»

Le fotocopie valgono come atti dello stato civile solamente se riportano la data del rilascio, la firma dell'ufficiale dello stato civile e il timbro ufficiale (timbro a secco).

È vietato fotocopiare dai registri particolari iscrizioni rettifiche in virtù dell'articolo 50 capoverso 1 vOSC (rettifica e aggiunta d'ufficio o su ordine del giudice) e iscrizioni con annotazioni marginali. Per queste iscrizioni si devono rilasciare estratti scritti, come fatto finora (cfr. art. 140a cpv. 2 vOSC).

5.3.3 Fotocopie non autenticate

Dai registri al di fuori dei periodi previsti dall'articolo 92a OSC (archivi in virtù dell'art. 6a cpv. 3 OSC) saranno rilasciate fotocopie non autenticate (art. 47 cpv. 2 lett. f OSC).

Non sottostanno all'articolo 47 capoverso 2 lettera f OSC i registri precedenti al registro delle famiglie⁵¹ che, legalmente⁵² e/o attraverso la tenuta fattuale⁵³, sono parte integrante di tale

⁵¹ Registri collettivi cantonali: p. es. il *Burgerrodel* (N.d.t. registro del patriziato).

⁵² P. es. art. 17 cpv. 2 della *Verordnung über das Zivilstandswesen* del Cantone di Berna (ZV; BSG 212.121).

⁵³ Attraverso l'utilizzo effettivo e costante ai sensi del diritto in materia dello stato civile e a completamento del registro delle famiglie.

registro. Per quanto riguarda la divulgazione, con riserva per il diritto cantonale, tali registri sono equiparati al registro delle famiglie.

Per la riscossione degli emolumenti si applica l'allegato 1 numero 21 dell'OSC.

5.3.4 Registri conservati dall'archivio di Stato cantonale

La consultazione e il rilascio di copie sono retti dal diritto cantonale.

5.3.5 Certificato e attestazione

Se non è stato previsto nessun modulo, si può rilasciare un certificato (negativo) o un'attestazione (positiva) in forma scritta. Come prova del riconoscimento o della legittimazione per esempio va rilasciato un certificato o una fotocopia autenticata dell'iscrizione del registro poiché non è stato previsto alcun modulo ufficiale⁵⁴.

Inoltre è possibile rilasciare un'attestazione separata dei dati del registro da omettere (cfr. n. 6).

5.4 Dati bloccati

In base all'articolo 45 capoverso 2 OSC, i dati bloccati possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cfr. al riguardo la circolare UFSC n. 20.07.10.01 del 1° ott. 2007 «Blocco della divulgazione o dell'utilizzazione di dati dello stato civile»). Di conseguenza un blocco dei dati va riportato anche nei registri degli eventi.

5.5 Rettifica di iscrizioni

Nei registri cartacei è possibile procedere, anche dopo la loro chiusura, a rettifiche amministrative o giuridiche dei dati o aggiornare eventi all'estero annunciati in un secondo tempo. Permane una riserva per i registri di cui all'articolo 6a capoverso 3 OSC. La rettifica di un singolo registro particolare (documentazione di un evento) ha ripercussioni sull'iscrizione nel registro delle famiglie (comunicazione ufficiale) e sulla trascrizione dei dati dello stato civile nel registro dello stato civile (rilevamento retroattivo).

5.6 Sostituzione dei sistemi elettronici di trattamento dei dati

5.6.1 Principio

Dall'introduzione di Infostar, gli eventi sono documentati **esclusivamente** in tale sistema con l'unica eccezione dei casi riportati dalla direttiva numero 10.07.05.01 «Salvataggio dei dati dello stato civile e mantenimento della documentazione dei dati dello stato civile in caso di guasto al sistema».

I supporti dati, utilizzati dai sistemi elettronici di trattamento dati poi sostituiti, vanno conservati secondo le **condizioni dell'autorità cantonale di vigilanza** al momento dell'introduzione

⁵⁴ Art. 47 cpv. 2 lett. a o b OSC.

delle disposizioni emesse. Non possono essere rilasciati né alle autorità né a privati.

5.6.2 Impiego dei dati registrati

In base ai dati registrati su supporto elettronico con l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza, si può continuare a rilasciare documenti di stato civile (atti di nascita, morte e matrimonio), a condizione che i dati memorizzati siano **aggiornati** conformemente alle iscrizioni transitorie nei registri cartacei⁵⁵.

Contrariamente al sistema di documentazione Infostar, sono i registri cartacei a comprovare i dati che essi attestano (art. 9 CC) e non i dati registrati. È dunque necessario garantire che in ogni singolo caso il contenuto del documento di stato civile, rilasciato in base a detti mezzi informatici, corrisponda al registro pertinente.

Gli **indici dei registri particolari** gestiti con mezzi informatici vanno stampati e inseriti nei rispettivi registri; non è prescritta la loro cancellazione.

Gli **elenchi delle persone** collegati ai registri delle famiglie e gestiti con mezzi informatici continuano a essere parte integrante dei corrispondenti registri delle famiglie (art. 177m⁵⁶ vOSC).

6 Allestimento di estratti singoli da registri cartacei chiusi

6.1 Atto di nascita

Annotazioni marginali da aggiungere⁵⁷:

- dichiarazione di nascita fuori dal matrimonio prima del 31 dicembre 1977: il figlio porta il cognome da nubile della madre;
- annullamento del rapporto di filiazione con il (precedente) marito della madre dal 1° gennaio 1978: il figlio riceve il cognome portato dalla madre al momento della sua nascita;
- riconoscimento, con conseguenze sullo stato civile, prima del 31 dicembre 1977: il figlio porta il cognome del padre;
- riconoscimento dal 1° gennaio 1978: senza conseguenze sull'uso del cognome del figlio, fatto salvo l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale estero;
- sentenza, con conseguenze sullo stato civile, fino al 31 dicembre 1977: il figlio porta il cognome del padre;
- accertamento della paternità dal 1° gennaio 1978: senza ripercussioni sul cognome del figlio;

⁵⁵ Annotazioni marginali transitorie.

⁵⁶ RU 1988 2030; RU 1997 2006.

⁵⁷ Art. 98 cpv. 1 e 2 OSC.

- legittimazione fino al 31 dicembre 1977: nel caso di un matrimonio successivo dei genitori, l'atto di nascita viene redatto come se i genitori fossero già sposati al momento della nascita del figlio
- matrimonio dei genitori dal 1° gennaio 1978: se il matrimonio dei genitori è avvenuto a posteriori, l'atto di nascita viene allestito come se i genitori fossero già stati sposati al momento della nascita del figlio;
- cambiamento di cognome e di nomi nella misura in cui siano iscritti nel registro delle nascite compresi il conferimento del cognome [Namenserteilung] per la Germania, l'attribuzione del cognome [Namensgebung] per l'Austria e il cambiamento del cognome attraverso affiliazione per l'Italia;
- cambiamento di sesso;
- integrazioni;
- rettifiche;
- dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 270a o 13d titolo finale CC per i figli minorenni.

Se il figlio è stato adottato dopo il 1° aprile 1973 o se l'adozione in virtù del diritto anteriore è stata assoggettata al diritto in vigore da allora, l'estratto va redatto partendo dal frontespizio senza alcun riferimento all'adozione.

I dati concernenti la decisione in materia di adozione e l'iscrizione coperta (dati sui genitori naturali) possono esser rilasciati soltanto dai servizi designati dal Cantone secondo l'articolo 268c capoverso 2 CC o previa loro autorizzazione.

Se il figlio è stato adottato in virtù del diritto vigente prima del 1° aprile 1973 e se l'adozione non è stata assoggettata al nuovo diritto, l'atto di nascita deve riprodurre sia la filiazione biologica sia i nomi dei genitori adottivi al momento dell'adozione (*madre adottiva: ... nonché padre adottivo: ...*).

Dati del registro da tralasciare:

- l'indicazione dello scioglimento del matrimonio dei genitori prima della nascita del figlio;
- quelli sulla data di nascita, la filiazione o il coniuge precedente della madre e del padre, se non erano sposati al momento della nascita del figlio;
- le annotazioni marginali che si annullano a vicenda.

L'attinenza comunale o la cittadinanza del figlio non era iscritta nel registro cartaceo delle nascite; ne consegue che l'estratto non può riportare informazioni a tal riguardo.

I dati riguardanti la filiazione del figlio vanno riportati come figuravano al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione. Se i genitori si sono uniti in matrimonio dopo la nascita del figlio, il cognome attribuito alla madre sarà quello che portava dopo il matrimonio secondo i dati riportati nel registro delle nascite.

6.2 Atto di morte

Annotazioni marginali da aggiungere⁵⁸:

- integrazioni;
- rettifiche.

Se nei casi di decesso documentati prima del 1° gennaio 1988 mancano i dati sul domicilio e l'attinenza della moglie o del marito superstite, questi dati non vanno inseriti nell'atto di morte.

I dati sulla filiazione del deceduto vanno riportati secondo le norme applicabili al rilevamento retroattivo.

6.3 Atto di matrimonio

Annotazioni marginali da aggiungere:

- modifica dei dati relativi alla filiazione;
- modifica del cognome e della cittadinanza in seguito all'adozione;
- rettifiche.

Dati dei registri da tralasciare:

- indicazione dei figli comuni nati prima del matrimonio avvenuto dopo il 1° gennaio 1988;
- cognome del coniuge precedente;
- rinvio relativo alla dichiarazione sul mantenimento della nazionalità svizzera;
- modifica del cognome dei coniugi avvenuta prima del 31 dicembre 1977;
- scioglimento giudiziale del matrimonio prima del 31 dicembre 1977.

Se nei casi di matrimonio documentati prima del 1° gennaio 1988 mancano i dati sul cognome e i luoghi di attinenza della moglie dopo il matrimonio, questi dati non vanno inseriti nell'atto di matrimonio.

I dati sulla filiazione del marito e della moglie vanno riportati secondo le norme applicabili al rilevamento retroattivo⁵⁹.

6.4 Atto di riconoscimento

L'estratto del registro dei riconoscimenti va allestito sotto forma di certificato. Se non si deve aggiungere alcuna annotazione marginale, si può consegnare una fotocopia autenticata

⁵⁸ Art. 98 cpv. 3 OSC.

⁵⁹ P. es. «Müller, Karl e Lina, nata Berger» come «Müller, Karl e Müller, Lina»; è fatto salvo il caso in cui è comprovato che la moglie straniera non porta il cognome del marito, ma il cognome da nubile.

dell'iscrizione nel registro al posto del certificato⁶⁰.

Vanno aggiunti i dati dell'annotazione marginale in merito alla nascita e al cognome del figlio nato dopo il riconoscimento.

Per motivi legati alla protezione dei dati, vanno invece tralasciati i dati sul coniuge dei genitori del figlio riconosciuto riportati nel registro dei riconoscimenti dal 1978 al 1987.

I dati sulla filiazione del padre e della madre del figlio vanno riportati secondo le norme applicabili al rilevamento retroattivo⁶¹.

6.5 Atto di legittimazione

L'estratto del registro delle legittimazioni va allestito sotto forma di fotocopia autenticata dell'iscrizione nel registro⁶².

La legittimazione (lo status del figlio dopo l'avvenuto matrimonio dei genitori) può essere provata indirettamente anche mediante un estratto del registro delle nascite, delle famiglie o dello stato civile. Inoltre, se necessario, la legittimazione può essere comprovata mediante un'attestazione.

6.6 Atto di famiglia

L'atto di famiglia rilasciato all'uomo (dal 1929) fornisce informazioni sui suoi figli. **L'atto di famiglia rilasciato alla donna** (dal 1° gennaio 1988) fornisce informazioni solamente sui figli nati fuori dal matrimonio e sui figli nati dal matrimonio con uno straniero. I dati personali dei figli sono documentati soltanto fino al momento del loro stralcio dal foglio di famiglia.

Prima del 1988, per le **madri nubili, donne divorziate e le vedove** era previsto un foglio di famiglia. I dati dei figli vanno ricavati da diversi fogli di famiglia.

Poiché per i figli di una vedova nati prima del 1988 veniva compilato un foglio, dette persone ricevono un atto di famiglia proprio. I figli nati da un matrimonio invece, sono stati riportati nel foglio di famiglia del padre, pertanto sono riportati soltanto sull'atto di famiglia del marito. Il fatto che la donna abbia avuto figli quando era ancora nubile o dopo lo scioglimento di un matrimonio, va attestato sulla base di controlli condotti sul registro delle famiglie⁶³. Inoltre può essere rilasciato a una donna nubile, divorziata o vedova un atto di famiglia su cui figurano i figli nati al di fuori del matrimonio.

È possibile rilasciare a un uomo o a una donna un atto di famiglia soltanto se l'interessato o singoli membri della famiglia **non sono ancora stati trascritti dal registro delle famiglie al registro dello stato civile**. La trascrizione in un altro foglio di famiglia dello stesso registro o

⁶⁰ Art. 47 cpv. 2 lett. a o b OSC.

⁶¹ P. es. «Müller, Karl e Lina, nata Berger» come «Müller, Karl e Müller, Lina»; è fatto salvo il caso in cui è comprovato che la moglie straniera non porta il cognome del marito, ma il cognome da nubile.

⁶² Art. 47 cpv. 2 lett. a o b OSC.

⁶³ Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC; attestazione (positiva) o certificato (negativo).

in un foglio di famiglia di un altro Comune di attinenza non costituisce invece alcun motivo per rifiutare il rilascio dell'atto di famiglia.

Tutti i rimandi, iscritti nel registro di famiglia, **sulla successiva documentazione dell'interessato** sono riportati nell'atto di famiglia. I rimandi permettono di richiedere informazioni sul foglio precedente o su quello successivo del corrispondente registro delle famiglie.

a. Foglio successivo nello stesso registro delle famiglie

Se l'interessato è stato trascritto in un foglio successivo dello stesso registro delle famiglie a seguito di un cambiamento dello stato civile, gli aventi diritto possono richiedere un ulteriore atto di famiglia come estratto del foglio successivo.

b. Foglio successivo in un altro registro delle famiglie

Se l'interessato è stato trascritto in un altro registro delle famiglie a seguito di un cambiamento dello stato civile, gli aventi diritto possono richiedere presso l'ufficio dello stato civile del nuovo Comune di attinenza un altro atto di famiglia come estratto del foglio successivo.

c. Foglio precedente

Nell'atto di famiglia dell'uomo (dal 1929) o della donna (dal 1988) va ripreso il rimando al foglio di famiglia del padre (o dei genitori).

Nell'atto di famiglia della donna divorziata (dal 1929) o vedova (dal 1988) va ripreso il rimando al foglio di famiglia del precedente marito.

Per ottenere informazioni dal foglio precedente della moglie (diritto di cittadinanza acquisito per filiazione o a seguito di un precedente matrimonio) che figura sull'atto di famiglia del marito, occorre prendere in considerazione l'iscrizione relativa alla precedente attinenza comunale della donna. Se necessario tale indicazione dovrà figurare nell'atto di famiglia.

d. Spiegazione della annotazione relativa alla trascrizione

Se l'interessato è stato trascritto nel registro dello stato civile⁶⁴, occorre riportare nell'atto di famiglia la relativa annotazione⁶⁵ contrassegnata da un asterisco (*) e dalla seguente indicazione:

**) A partire da questa data, i cambiamenti di stato civile sono iscritti nel registro informatizzato dello stato civile con questo riferimento numerico.*

e. Indicazione sullo stato invariato dei dati

Se dai controlli nel registro dello stato civile (richiamo e controllo dei dati) emerge che nessun

⁶⁴ Rilevamento retroattivo; art. 93 cpv. 1 OSC.

⁶⁵ Numero star e data della trascrizione.

nuovo evento è stato documentato dopo la trascrizione in detto registro, la seguente osservazione verrà iscritta, dopo la menzione della trascrizione, direttamente nell'atto di famiglia:

«Nessuna modifica dello stato di famiglia dopo la trascrizione».

f. Rinvio relativo al decesso dell'interessato

Se la persona è deceduta senza che siano stati documentati altri eventi di stato civile dopo la sua trascrizione nel registro dello stato civile, sulla base del controllo effettuato nel registro dello stato civile (richiamo dei dati), il suo decesso verrà direttamente certificato nell'atto di famiglia apponendo, dopo l'annotazione relativa alla trascrizione, l'osservazione seguente:

«Nessuna modifica dello stato civile dopo la trascrizione: deceduto/a il ... a ...».

6.7 Libretto di famiglia

I libretti di famiglia rilasciati prima del 1° gennaio 2005 devono essere aggiornati gratuitamente. L'aggiornamento compete all'ufficio dello stato civile che documenta un evento attuale o comunque all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza e solamente se il titolare del libretto ne fa richiesta⁶⁶ (esplicitamente o implicitamente presentando il libretto di famiglia).

⁶⁶ Non sono ammesse disposizioni cantonali derogatorie.

7 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore l'**01.01.2017** e sostituiscono le direttive e le circolari seguenti:

Data	Titolo	Riferimento
01.10.2008	I registri cartacei dello stato civile (dal 1876 al 2004) Iscrizioni transitorie e allestimento di estratti	10.08.10.02
01.06.2011	Trascrizione di persone dal registro delle famiglie nel registro dello stato civile (rilevamento retroattivo)	10.11.01.04
01.01.2013	Controllo finale della completezza del rilevamento re- troattivo e microfilmatura definitiva del registro delle fa- miglie	10.13.01.01
01.10.2007	Rettifica di discrepanze nei registri dello stato civile chiusi	20.07.10.02
01.06.1963	Ortografia dei nomi	63-06-02

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa